



Città di Sala Consilina

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

Ordinanza n. 16

Anno 2014

OGGETTO: combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- che la combustione controllata di residui vegetali, ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti – vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti – di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- che sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modeste dimensioni, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- che per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- che l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- che l'art. 256 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- che l'art. 256 bis, comma 6 bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'art. 14, comma 8 lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli artt. 256 e 256 bis citati il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando che: "*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nel territorio di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

CONSIDERATO che è evidente che la ratio dell'art. 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'art. 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a. l'art. 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole ed agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- b. l'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c. l'art. 256 bis, comma 6 bis;

VISTA la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "*Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali*", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati da parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n. 152/06 cit.:

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'incendio e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione di trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione del rischio di incendi,

ORDINA

- 1- Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del vigente codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica;
2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1 ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;
3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'art. 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità;
4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto disposto al punto 6;
5. La combustione controllata dei residui indicati al punto 1 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
 - e) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - f) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circonda il sito di abbruciamento;
 - h) nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendati;
6. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di cui al presente punto;
7. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
8. il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali;

SANZIONI:

Salvo i casi previsti dal Codice Penale e dagli art. 256 - 256 bis del D.lgs. 152/2006, le inosservanze alla presente ordinanza non specificamente previste da disposizioni generali di legge saranno punite con sanzione da € 25,00 ad € 500,00, secondo quanto prescritto dal Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia comunicata alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed al Corpo dello Stato;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine.

Si informa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale - Commercio, Ten Gian Mauro Baratta.

Dalla Residenza Municipale, li 29.08.2014



IL SINDACO
Francesco CAVALLONE